

ABIGNENTE, *relatore*. Mi permetta, onorevole Presidente, di completare il pensiero.

Si tratta di un errore di stampa, perchè nella relazione si parla di 25 lire, invece che di 15.

E dal momento che ho facoltà di parlare, chiedo scusa all'onorevole Chimienti di non avergli dato una risposta.

Anche la Commissione si preoccupa moltissimo dell'*haschich*, che è di grande importanza.

Credo che il Governo potrebbe prendere qualche provvedimento sotto l'aspetto igienico, perchè di questa materia comincia a farsi uso in Italia e soprattutto nella regione pugliese. E poi nei riguardi internazionali, dei trattati di commercio e del regime doganale, è evidente che la questione sollevata dall'onorevole Chimienti è gravissima e va studiata con tutta la cura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

#### Art. 1.

• Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nelle annesse tabelle A, B, C, che formano parte integrante della presente legge.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75, e 306 b) della stessa tariffa.

Si dia lettura delle tabelle A, B e C.

PAVIA, *segretario*, legge:

#### TABELLA A.

##### Modificazioni alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

All'articolo 6 lettera a) è aggiunto il seguente inciso:

« Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente ».

All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

« Sotto condizione di reciprocità sono

pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri, nonchè le bandiere, gli stemmi e gli oggetti di cancelleria che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia « per uso dell'ufficio consolare ».

Il § 2 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono ».

Al § 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente inciso:

« La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione ».

Il § 14 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 14° Provviste di bordo portate dall'estero dai bastimenti al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di bastimenti nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di bastimenti esteri. Tanto per i bastimenti nazionali, quanto per quelli esteri il consumo delle provviste sopravanzate può effettuarsi in esenzione da dazio, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato ».

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« § 16. Selvaggina destinata al ripopolamento. L'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.

« § 17. Le casse e le urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciato dall'autorità competente ».